

TI_GERICHTE 36.2008.30 vom 28. März 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2008.30

FR: TI_GERICHTE 36.2008.30 du 28 mars 2008

IT: TI_GERICHTE 36.2008.30 del 28 marzo 2008

Regeste

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal. Conferma della giurisprudenza di questo Tribunale circa l'inapplicabilità dell'art. 64a LAMal per i debiti sorti prima della sua entrata in vigore

Erwägungen

E. 2

giugno 2006 [36.2006.50+81] e del 20 marzo 2006 [36.2006.40]), in secondo luogo l'assicuratore stesso ha affermato di non aver più alcun interesse giuridico attuale a mantenere la sospensione, giacché l'insorgente è affiliata presso un altro assicuratore, " il che suppone l'assenza di arretrati a fine 2007 ." (doc. VI; per un caso in cui il TF non ha proceduto ad un esame dettagliato della fattispecie in seguito alla presa di posizione dell'amministrazione in sede di osservazioni, ossia dopo la notifica della risposta di causa, cfr. sentenza H 180/06 e 183/06 del 21 dicembre 2007, consid. 6.5), infine, la Cassa malati, interpellata espressamente da questo Tribunale in ossequio alla sentenza dell'Alta Corte, non è stata in grado di fornire, come d'altra parte era prevedibile visto che il TCA aveva già richiamato l'intero incarto dall'assicuratore (circostanza che al TF non poteva sfuggire alla lettura degli atti), nessuna documentazione atta a comprovare l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 64a cpv. 1 LAMal, vista comunque la leggerezza con cui CO 1 ha trattato e continua a trattare l'assicurata (cfr. lettera del 28 febbraio 2008, doc. C, e successivi scritti di scuse al Tribunale) si impone anche in questa procedura il carico della tassa di giustizia e delle spese alla Cassa malati, l'assicuratore ha tra l'altro nuovamente imposto a questo Tribunale la necessità, inizialmente, di interpellarlo nuovamente vista la contraddittorietà tra lo scritto dell'11 marzo 2008 trasmesso al TCA (doc. VI) e quello del 28 febbraio 2008 trasmesso, per raccomandata, alla ricorrente (doc. C), queste tasse e spese non sono da confondere con quelle di fr. 1'000, rispettivamente di fr. 300 della sentenza del 26 ottobre 2006 (inc. 36.2006.116), non annullate dal TF nella sentenza del 31 gennaio 2008, infatti il dispositivo della citata sentenza recita: "1. Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso che, annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 ottobre 2006, la causa è rinviata all'istanza di primo grado perché proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda un nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è respinto.", al considerando 8. il TF ha annullato unicamente l'assegnazione delle ripetibili alla ricorrente ed ha rinviato la causa al TCA per accertare se gli estremi di una sospensione fossero dati dal 1° gennaio 2006 in virtù dell'entrata in vigore del nuovo diritto, ed in particolare dell'art. 64a LAMal (" In questa limitata misura, come pure sul controverso punto relativo al diritto a ripetibili della resistente [... omissis ...], il ricorso deve essere accolto ."), pertanto le tasse di giustizia di fr. 1'000 e le spese di fr. 300 sono dovute indipendentemente dall'esito della presente procedura poiché su questo

punto la sentenza del 26 ottobre 2006 (inc. 36.2006.116) è cresciuta in giudicato, copia della sentenza va trasmessa anche all'UAM, quale autorità competente in ambito cantonale circa la sospensione della remunerazione delle prestazioni derivanti dalla LAMal, il TCA prende atto delle argomentazioni del TFA relative alle ripetibili e vi si adegua non senza rilevare che i curatori non agiscono gratuitamente per i loro pupilli e che, in casu, l'atteggiamento dell'amministrazione così come l'ammessa competenza del rappresentante andavano valutati diversamente tanto da giustificare ripetibili, ma tant'è.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.